SENT. 165/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA Presidente

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di appello**, in materia di **responsabilità**, iscritto al **n.62370** del registro segreteria, proposto da:

- BIANCHI FRANCO ED EREDI DI BIANCHI MARIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S., P.IVA 00183920198, con sede in Casalmaggiore (CR), località Motta San Fermo n.44, in persona del legale rappresentante Franco Bianchi, nato a Casalmaggiore (CR) il 12 maggio 1932, C.F. BNCFNC32E12B898N;

- FRANCO BIANCHI, nato a Casalmaggiore (CR) il 12 maggio 1932, C.F. BNCFNC32E12B898N, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della suddetta società agricola appellante;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Mario Nello Pederneschi, Codice fiscale PDRLMR70E12D150X, indirizzo p.e.c. avvlucapederneschi@cnfpec.it (ove dichiara di voler ricevere le

comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Simona Rinaldi Gallicani, Codice fiscale RNLSMN74A52H501W, indirizzo p.e.c. simonarinaldigallicani@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

- **PROCURA REGIONALE** della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione **LOMBARDIA**, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;

- **REGIONE LOMBARDIA,** in qualità di Organismo Pagatore Regione Lombardia (OPLO), intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio di primo grado, non costituita nel presente giudizio d'appello;

AVVERSO

la sentenza n.142/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, depositata il 1° agosto 2024.

Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 16 luglio 2026, svolta con l'assistenza della Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Luca Mario Nello Pederneschi per gli appellanti e il Pubblico Ministero nella persona del Viceprocuratore Generale Dott.ssa Giulia De Franciscis.

FATTO

1. La Procura della Corte dei conti per la regione Lombardia, a

seguito di notizia di danno pervenuta dalla Guardia di Finanza di Menaggio (nota n.260810 del 23 aprile 2021, rettificata con successiva nota n.0266676 del 27 aprile 2021), ha chiesto la condanna della società agricola BIANCHI FRANCO ED EREDI DI BIANCHI MARIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. e di FRANCO BIANCHI, quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della medesima società all'epoca dei fatti (anni 2012, 2013 e 2014), per dolo, al pagamento di complessivi euro 37.103,67 (oltre accessori di legge), in favore dell'AGEA e della Regione Lombardia (che ha erogato il contributo in esame tramite il competente Organismo pagatore), per aver illecitamente percepito contributi pubblici, riferiti alla Politica Agricola Comune, per il sostegno delle attività connesse al pascolo e all'allevamento del bestiame, per gli anni 2012 (euro 26.311,45), 2013 (euro 5.242,26) e 2014 (euro 5.549,96). Questi contributi sarebbero stati percepiti dalla società, rispettivamente, in data 25 giugno 2013, 16 dicembre 2014 e 22 gennaio 2016, secondo l'accusa, grazie a false dichiarazioni sul possesso dei necessari requisiti.

La notizia di danno erariale fa seguito alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Menaggio in relazione al procedimento penale n.1317/15 r.g.n.r. presso il Tribunale di Sondrio dal quale è derivato, a seguito di stralcio, il procedimento penale n.346/2025 r.g.n.r. riguardante gli odierni appellanti.

La Regione Lombardia, con decreto n.13092 del 15 settembre 2022, per la vicenda in esame, dopo l'apertura del procedimento

penale e a seguito di comunicazione della Procura regionale, ha disposto, nei confronti della società agricola appellante, la decadenza dai contributi erogati, con richiesta espressa di restituzione, per l'importo complessivo di euro 37.103,67 (pari al danno quantificato dalla Procura regionale). Il decreto regionale indicato non risulta impugnato. La somma richiesta dalla Regione Lombardia con il suddetto decreto risulta successivamente oggetto di compensazione per l'importo di euro 16.872,09.

Nel giudizio di primo grado, la Regione Lombardia è intervenuta *ad adiuvandum* dell'azione della Procura regionale.

2. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, con l'avversata sentenza n.142/2024, accogliendo parzialmente la domanda della Procura regionale, ha condannato, per colpa grave (anziché per dolo), gli odierni appellanti a pagare alla AGEA e alla Regione Lombardia la minore somma di euro 14.989,32 (oltre accessori e spese). Questa somma corrisponde ai contributi pubblici dagli stessi percepiti negli anni 2012 (euro 26.311,45) e 2014 (euro 5.549,96) in relazione ai quali il primo Giudice, respinta l'eccezione di prescrizione, ha ritenuto accertata la presentazione, da parte dei convenuti, di documentazione ideologicamente falsa. La condanna, pertanto, non ha riguardato, per le ragioni di seguito esposte, anche i contributi riferiti all'anno 2013 (euro 5.242,26). La condanna indicata ha tenuto conto dell'importo recuperato dalla Regione Lombardia mediante compensazione (euro 16.872,09).

In particolare, per quanto riguarda il rigetto dell'eccezione di prescrizione, secondo il Giudice di primo grado che richiama anche giurisprudenza contabile riferita alla questione (es. Sez. I Appello n.404/2008), "*il doloso occultamento posto in essere da parte di un soggetto diverso dal convenuto esplica effetto sul decorso della prescrizione anche nei suoi confronti, a prescindere dall'elemento soggettivo a ciascuno riferibile*" (pag.15 della sentenza). A questo si aggiunge che la notizia di danno è contenuta nella menzionata nota della Guardia di Finanza di Menaggio n.260810 del 23 aprile 2021 e l'invito a dedurre, con costituzione in mora, è stato notificato alla citata società agricola e a FRANCO BIANCHI, rispettivamente, il 21 marzo 2023 e il 4 aprile 2023.

La domanda attorea, come detto, è stata ritenuta fondata solo per i contributi riferiti agli anni 2012 e 2014. Per l'anno 2012, il Giudice di prime cure ha osservato che "*la Società agricola ha in un primo tempo, all'atto della domanda di aiuto, dichiarato che la monticazione sarebbe stata effettuata dalla "Società agricola Cassola di OMISSIS s.s.", rivelatasi in sede di indagini non operativa e soltanto a seguito dell'attivazione delle indagini ha prodotto un nuovo modello di monticazione/demonticazione intestato alla Ditta OMISSIS*" e ancora che "*la documentazione presentata a giustificazione dell'attività di pascolamento si è rivelata del tutto incongrua rispetto alla domanda originaria*". Per l'anno 2014, il Giudice di prime cure ha rilevato che i terreni indicati nella domanda di aiuto non risultano oggetto di alcun utilizzo e

mantenimento.

La condotta è stata considerata dal Giudice di prime cure gravemente colposa (e non dolosa come sostenuto dal Requirente) perché, anche se la gestione delle pratiche amministrative era stata affidata a società di intermediazione e l'incongruenza della documentazione presentata debba essere imputata alla loro gestione, la società agricola BIANCHI ha assunto in prima persona la responsabilità della legittimità della documentazione prodotta ed era, in ogni caso, suo preciso dovere verificarne la regolarità.

Per quanto riguarda, invece, il contributo pubblico relativo all'anno 2013 (euro 5.242,26), in considerazione delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal pascolatore indicato nella domanda di aiuto, il Giudice territoriale ha rigettato la domanda attorea perché ha ritenuto che "*non sia stata raggiunta la prova del travisamento documentale*".

3. La società agricola BIANCHI FRANCO ED EREDI DI BIANCHI MARIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. e FRANCO BIANCHI, quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della medesima società all'epoca dei fatti, con un unico atto di appello, notificato il 21 luglio 2025 e depositato il successivo 24 luglio 2025, hanno chiesto la riforma parziale della citata sentenza n.142/2024, nella parte in cui è stata accolta la domanda attorea di condanna e, quindi, nella parte in cui è stata riconosciuta la loro responsabilità amministrativa per i contributi percepiti per gli anni 2012 e 2014, con conseguente condanna (tenendo conto della somma recuperata

dalla Regione Lombardia a seguito di compensazione) al risarcimento di euro 14.989,32.

L'impugnazione è fondata su due motivi di appello.

Gli appellanti, quale primo motivo di gravame, rappresentano che la sentenza impugnata è contraddittoria avendo, nello stesso momento, condannato per gli anni 2012 e 2014 e assolto per l'anno 2013, pur in presenza della medesima condotta. Gli appellanti, inoltre, escludono ogni loro responsabilità perché, come avvenuto anche per l'anno 2013, avevano incaricato un soggetto professionale per occuparsi dell'intera procedura di finanziamento. Gli appellanti rilevano anche che l'Amministrazione, alla quale erano attribuite funzioni di controllo in ordine alla erogazione del contributo, non aveva mosso alcuna contestazione.

Il secondo motivo di gravame è rappresentato dalla prescrizione che, a loro dire, sarebbe maturata per assenza di un occultamento doloso. Questa considerazione sarebbe confermata dall'assenza di una condotta dolosa degli appellanti in virtù dell'avvenuto affidamento ad un soggetto professionale del compito di seguire la procedura di finanziamento e dei compiti di controllo affidati all'Amministrazione il cui mancato svolgimento può essere imputato esclusivamente alla stessa.

L'appellante ha anche evidenziato che, in assenza di specifico gravame, l'assoluzione disposta dal Giudice di prime cure per l'anno 2013 è ormai irrevocabile.

4. La Procura generale, nelle conclusioni depositate il 25 giugno

2026, ha chiesto il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni.

In primo luogo, non sarebbe maturata alcuna prescrizione per la presenza di un occultamento doloso del danno a causa della presentazione, da parte degli appellanti, di documentazione contenente dati non veritieri. Secondo la Procura generale, la frode perpetrata poteva emergere solo a seguito di investigazioni mirate e non di un mero esame documentale. In secondo luogo, l'assoluzione disposta per l'anno 2013 con la stessa sentenza che ha disposto la condanna per gli anni 2012 e 2014, per le motivazioni espresse dal Giudice di prime cure, vale a dire per il mancato raggiungimento per tale annualità della prova del travisamento documentale, non determina alcuna contraddizione.

La Procura generale ha, infine, rilevato che la vicenda in esame si inserisce nel quadro di una fattispecie illecita molto più ampia e oggetto di un procedimento penale, che nelle domande di aiuto sono stati inseriti ignari pascolatori, che la condotta degli agricoltori e delle aziende agricole è stata confermata anche in sede penale nonostante l'archiviazione e che la responsabilità di coloro che hanno presentato la domanda di aiuto e beneficiato del corrispondente finanziamento non può essere obliterata dal coinvolgimento di soggetti intermediari il cui operato deve essere comunque verificato da chi conferisce l'incarico.

La Procura generale ha infine precisato che, nel presente giudizio, essendo ravvisabile un illecito arricchimento, non può essere applicato il potere riduttivo introdotto dalla legge n.1/2026.

5. La vicenda oggetto del presente giudizio è stata, come già accennato, oggetto anche del procedimento penale n.346/2025 r.g.n.r. (stralcio dall'originario procedimento penale n.1317/2015 r.g.n.r. nei confronti di oltre 100 indagati) presso il Tribunale di Sondrio. La Procura penale aveva agito per il reato previsto dall'art.640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Nell'ambito del suddetto procedimento penale n.1317/2015 r.g.n.r., con decreto del GIP del Tribunale di Sondrio del 22 luglio 2019, risulta disposto, nei confronti del BIANCHI, il sequestro preventivo fino alla concorrenza di euro 37.103,67 (somma corrispondente all'importo della condanna richiesta dalla Procura regionale). Il Tribunale del riesame di Sondrio, con successiva ordinanza del 10 settembre 2019, per parziale prescrizione del reato per l'anno 2012, ha ridotto l'importo del sequestro ad euro 15.667,79.

Il suddetto procedimento n.346/2025 r.g.n.r., riguardante anche altri agricoltori, è stato in seguito archiviato, su richiesta del P.M. penale del 28 febbraio 2025, con decreto del 6 marzo 2025 (quindi in data successiva al deposito della sentenza impugnata) "*in quanto il fatto non costituisce reato*". La richiesta di archiviazione penale, accolta dal GIP, è motivata sulla considerazione che "*non emerge prova certa della circostanza che essi fossero a conoscenza della truffa ai danni della Comunità Europea*" e che "*appare dunque probabile, se non verosimile, che il gruppo criminale abbia contattato vari proprietari terrieri come gli indagati offrendosi di curare al posto*

loro le pratiche per i fondi europei e poi, di fatto, non abbiano provveduto alla "monticazione" all'insaputa dei proprietari stessi i quali ovviamente risiedendo lontano dai pascoli (tutti in montagna) non potevano accertarsi della effettuazione delle opere poiché facevano affidamento su quanto promesso loro". Il P.M. penale ha aggiunto che "*non possono essere valutati in questo procedimento eventuali profili di colpa (ad esempio per non essersi gli indagati accertati dell'effettiva "monticazione") … che potrebbero avere rilevanza in un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, trattandosi di reato punito solo ed esclusivamente a titolo di dolo*".

6. Nell'odierna udienza, le parti presenti hanno sostanzialmente ribadito le considerazioni e le conclusioni già rassegnate in precedenza, insistendo per il relativo accoglimento.

In particolare, l'Avv. Pederneschi ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito in quanto vittima di un sistema truffaldino confermato dalla archiviazione del procedimento penale che lo riguardava. La parte appellante ha anche rilevato che la tesi della falsità dei documenti di monticazione, demonticazione e delle certificazioni veterinarie affermata dal Requirente non può essere accolta. Trattandosi di atti coperti da pubblica fede, la loro eventuale falsità non può essere rilevata dal Giudice contabile senza il preventivo esperimento di una querela di falso, mai azionata.

Il Pubblico Ministero, a sua volta, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità in appello della questione relativa alla querela di falso, qualificandola come un argomento totalmente nuovo, mai

trattato in primo grado né dedotto nell'atto di gravame. Nel merito, il Pubblico Ministero rappresenta che la parte appellante non è stata vittima di un sistema truffaldino e che, al contrario, ha conseguito un illecito arricchimento, derivante dalla percezione di ingenti aiuti euro-unitari in assenza dei presupposti previsti nel bando, a seguito di domanda presentata da essa e non dalla società incaricata. La Procura Generale ha anche affermato che, per le motivazioni in essa riportate, non vi è alcuna contraddizione nella sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato per gli anni 2012 e 2014 e assolto per l'anno 2013.

A seguito di replica sul punto del difensore dell'appellante, la Procura generale ha ammesso che, pur non essendo riportato nella sentenza impugnata, il tema della mancata querela di falso dei documenti di monticazione e demonticazione e delle certificazioni veterinarie era presente nel giudizio di primo grado.

La causa è successivamente passata in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio deriva da una richiesta di condanna per illecita percezione di contributi pubblici riferiti alla Politica Agricola Comune, per gli anni 2012 (euro 26.311,45), 2013 (euro 5.242,26) e 2014 (euro 5.549,96), per il sostegno delle attività connesse al pascolo e all'allevamento del bestiame. Questi contributi sarebbero stati percepiti, secondo l'accusa, grazie a false dichiarazioni sul possesso dei necessari requisiti. Il Giudice di primo grado, per le motivazioni riportate in fatto, ha condannato gli odierni appellanti,

per colpa grave (e non per dolo come richiesto dall'attore pubblico), solo per i contributi percepiti per gli anni 2012 e 2014 e ha, invece, disposto l'assoluzione per i contributi percepiti per l'anno 2013.

Considerato che, pur non essendo chiaramente riportato nelle relative conclusioni, il gravame riguarda la citata sentenza n.142/2024 nella sola parte in cui ha condannato gli appellanti (contributi per gli anni 2012 e 2014), l'assoluzione disposta dal Giudice di prime cure per i contributi percepiti per l'anno 2013, come sostenuto dagli appellanti, va considerata ormai irrevocabile.

2. Passando ai motivi di gravame, considerato che l'ordine di trattazione delle questioni da esaminare è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. II Appello, 22 dicembre 2025, n.252), anche se risulta essere il secondo motivo di appello, il Collegio ritiene di dover valutare preliminarmente l'eccezione di prescrizione formulata dagli appellanti, secondo i quali la decorrenza del relativo termine va calcolata rispettivamente dagli anni 2012, 2013 e 2014.

L'art.1, comma 2, della legge n.20/1994, come modificato dalla legge n.1/2026, prevede che, "*in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione*", il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti non dal fatto dannoso ma dalla data della sua scoperta. L'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti deve essere dunque respinta per la sussistenza di un occultamento

doloso del danno determinato, come si dirà anche in seguito, dalla presentazione di documentazione contenente dati non veritieri (*ex multis*, Corte conti, Sez. I Appello, 11 marzo 2026, n.58; Sez. III Appello, 15 aprile 2026, n.64; Sez. II Appello, 25 maggio 2026, n.89). La presentazione di una domanda di contributo pubblico fondata e/o corredata da documentazione o dichiarazioni non veritiere, oltre a costituire nello stesso tempo una condotta attiva e una violazione dell'obbligo di trasmettere dati veritieri, determina un occultamento doloso del danno perché altera il quadro conoscitivo e rende impossibile per l'Amministrazione interessata individuare il danno erariale adoperando l'ordinaria diligenza. Il termine quinquennale di prescrizione poteva, pertanto, decorrere dalla data dei singoli accrediti in favore della società agricola beneficiaria solo in assenza di dichiarazioni mendaci idonee ad impedire la scoperta del danno.

L'azione di responsabilità amministrativa è stata, quindi, tempestiva perché gli inviti a dedurre, con contestuale messa in mora, sono stati notificati alla società agricola il 21 marzo 2023 e al BIANCHI il 4 aprile 2023, vale a dire meno di cinque anni dopo la notizia che ha consentito il disvelamento del danno erariale (nota n.260810 del 23 aprile 2021 della Guardia di Finanza di Menaggio). Solo all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, specificamente rivolte ad accertare una ipotesi di responsabilità amministrativa, il pregiudizio erariale è stato sufficientemente delineato. L'azione di responsabilità amministrativa risulterebbe peraltro comunque

tempestiva, considerando la sospensione dei termini (c.d. "sospensione Covid") disposta dall'art.85 del d.l. n.18/2020 (convertito in legge n.27/2020), persino se si considerasse, quale *dies a quo* ai fini della prescrizione, la precedente comunicazione di notizia di reato del 13 dicembre 2017, riguardante i profili penalistici della vicenda, inviata dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Sondrio.

Inoltre, anche a voler dare credito alla tesi secondo la quale l'attività mistificatoria sia stata posta in essere non dagli odierni appellanti ma esclusivamente dalla società dagli stessi incaricata, occorre ricordare che "*la traslazione in avanti del dies a quo del termine prescrizionale prescinde dal fatto che l'occultamento sia stato posto in essere personalmente dal debitore, o da altri. Il decorso del termine, pertanto, è sospeso sino al disvelamento del danno, a prescindere da chi abbia posto in essere l'occultamento*" (Corte conti, Sez. II Appello, 15 gennaio 2026, n.11). In altri termini, l'occultamento doloso del danno realizzato da uno qualsiasi dei soggetti coinvolti nella presente vicenda ha effetto, per quanto riguarda la prescrizione, anche su tutti gli altri.

3. La mancanza di una querela di falso riferita ai certificati di monticazione, questione trattata anche nel corso dell'odierna udienza pubblica, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, non impedisce a questo Giudice di decidere. A parte l'assenza di una istanza di sospensione del giudizio, occorre osservare che l'art.105, comma 2, c.g.c. prevede che "*qualora il*

giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale". L'art.105 c.g.c. consente, pertanto, al Giudice contabile di valutare se la decisione può essere assunta, indipendentemente dall'accertamento giudiziario della falsità di una determinata certificazione (Corte conti, SS.RR., 22 settembre 2020, n.5).

Nel caso in esame, la responsabilità degli appellanti è stata ravvisata senza che abbia valore pregiudiziale la questione della autenticità o meno della richiamata documentazione. La decisione di condanna degli odierni appellanti per colpa grave (anziché per dolo come richiesto dal Requirente), come sarà illustrato anche nel punto successivo, deriva fondamentalmente dalla presentazione di domande e dichiarazioni non veritiere e dalla omessa verifica della effettiva e regolare monticazione alla base degli ingenti contributi incassati. Agli odierni appellanti è stato infatti contestato di aver attestato nelle predette domande di aiuto la conduzione per "monticazione" di terreni agricoli montani indicando, quali "pascolatori" per conto terzi, allevatori che, in sede di indagini, hanno successivamente negato siffatta circostanza. Risulta altresì provato che tra gli appellanti e i suddetti pascolatori non vi era neppure un rapporto di minima conoscenza.

In altri termini, la responsabilità degli appellanti è stata essenzialmente fondata, per colpa grave, non sulla dolosa produzione di false certificazioni di monticazione, ma sulla considerazione che il beneficiario che chiede ed ottiene ingenti

contributi pubblici, anche quando viene affiancato, come nel caso in esame, da un consulente o comunque da un soggetto che si occupa della procedura amministrativa, non può manifestare totale disinteresse per la medesima procedura e ha l'onere di controllare quanto dichiara, specialmente per quanto riguarda il reale svolgimento di quanto dichiarato, l'effettività dei titoli vantati e la regolarità dei documenti presentati.

L'appellante invece, e ciò costituisce una grave anomalia, nonostante gli impegni assunti con la domanda di aiuto, non risulta, ad esempio, aver mai verificato l'effettiva monticazione all'origine del contributo chiesto ed incassato e non risulta aver mai avuto alcun contatto con i pascolatori indicati (risultava anzi agli stessi del tutto sconosciuto).

Appare opportuno altresì precisare, visto l'art.14 c.g.c., secondo il quale "*sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone … e la risoluzione dell'incidente di falso*", che la giurisdizione contabile va invece riconosciuta nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'attore pubblico ritenga che i contributi pubblici siano stati percepiti sulla base di dichiarazioni non veritiere del beneficiario e non ci sia stata alcuna pronuncia in merito alla eventuale falsità di quest'ultima documentazione da parte del Giudice ordinario. Infatti, "*l'accertamento giudiziario di falsità è previsto per i soli atti che abbiano un'efficacia probatoria riconosciuta dalla legge, quali l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata*" (Corte conti, Sez. II

Appello, 28 ottobre 2021, n.379) e, quindi, nella vicenda in esame, non per la domanda che risulta prodotta dagli appellanti per incassare il finanziamento pubblico in esame.

4. Nel merito, la sentenza impugnata va confermata. Non essendo stato dimostrato il dolo, si ravvisa infatti una responsabilità, a carico degli appellanti, quantomeno per colpa grave. Alla luce degli esiti dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e della complessiva documentazione in atti (compreso il decreto di archiviazione penale), secondo il parametro del "più probabile che non" pacificamente applicabile al giudizio contabile (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. II Appello, 22 giugno 2026, n.112), i contributi percepiti dalla azienda agricola appellante per gli anni 2012 e 2014 non spettavano e devono essere restituiti alla Amministrazione erogante. Come riportato in fatto, nel decreto di archiviazione del procedimento penale n.346/2025 r.g.n.r. richiamato dagli stessi appellanti, il Giudice (rinviando alla richiesta di archiviazione) ha affermato la mancata effettuazione delle monticazioni dichiarate.

La decisione di condanna degli odierni appellanti per colpa grave (anziché per dolo come richiesto dal Requirente), come già illustrato, deriva fondamentalmente dalla presenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante rappresentato dalla presentazione di domande di aiuto e dichiarazioni che non hanno trovato alcun riscontro a seguito dell'indagine e dalla omessa verifica della effettiva e regolare monticazione alla base degli ingenti contributi incassati. Agli appellanti è stato, infatti, contestato di

aver percepito i contributi per aver attestato nelle predette domande di aiuto la conduzione per monticazione (non avvenuta) di terreni agricoli montani, indicando quali "pascolatori" per conto terzi allevatori che, in sede di indagini, hanno negato siffatta circostanza.

Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non si ravvisa alcuna contraddizione tra la condanna per gli anni 2012 e 2014 e l'assoluzione per l'anno 2013, essendo diverse le relative situazioni. La condanna è stata infatti disposta, a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, per l'anno 2012, perché "*la documentazione presentata a giustificazione dell'attività di pascolamento si è rivelata del tutto incongrua rispetto alla domanda originaria"*. La società appellante ha, infatti, aveva prima dichiarato che la monticazione sarebbe stata effettuata da una società che è risultata in quel periodo non operativa e successivamente ha indicato altra società che, a parte il numero dei capi di bestiame indicati ritenuto eccessivo, non ha confermato di aver operato per la stessa. Per l'anno 2014, la responsabilità degli appellanti è invece derivata sostanzialmente dalla ragione che i terreni utilizzati dal pascolatore indicato e i terreni riportati nella domanda di aiuto sono risultati diversi e, quindi, "*può ritenersi in conclusione che, per le annualità 2012 e 2014, l'erogazione del contributo sia stata sorretta da documentazione palesemente inammissibile*". L'assoluzione per l'anno 2013 è stata, invece, disposta per il mancato raggiungimento della prova del travisamento documentale, non risultando comunque neppure espressamente confermata la genuinità di

quanto affermato (il pascolatore non ha confermato di aver operato per l'appellante, pur ammettendo di aver operato per un terzo).

Nessun effetto esimente o attenuante può essere attribuito all'affidamento ad un soggetto professionale del compito di occuparsi della procedura di finanziamento. L'azienda agricola beneficiaria di un contributo pubblico, infatti, ha sempre l'onere di verificare quanto dichiara o sottoscrive e di controllare adeguatamente l'operato dell'intermediario eventualmente incaricato. Nel caso in esame, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, le domande di sostegno sono state presentate dall'azienda agricola condannata (che ha beneficiato dei relativi contributi) con conseguente assunzione delle responsabilità relative. Appare peraltro difficilmente credibile la tesi, adombrata dagli appellanti, secondo la quale la società agricola condannata (che, si ribadisce, ha presentato le domande di aiuto e ha illecitamente beneficiato del considerevole contributo pubblico in esame) sia stata vittima del tutto inconsapevole di una sorta di truffa, non rilevabile in alcun modo dalla stessa, ordita dalla società incaricata per la preparazione e l'inoltro delle domande di contributo presumibilmente al solo fine di lucrare sulle commissioni che gli agricoltori pagavano per la gestione della pratica di finanziamento. L'eventuale apporto causale di altri soggetti assenti nel giudizio non può, comunque, escludere la responsabilità degli odierni appellanti.

Uguali considerazioni valgono per la mancata contestazione di

irregolarità da parte dell'Amministrazione alla quale erano attribuite funzioni di controllo in ordine alla erogazione del contributo. La non veridicità dei dati riportati nelle domande di finanziamento, sicuramente non rilevabile *ictu oculi*, non poteva essere accertata dalla Amministrazione interessata a seguito di un controllo meramente documentale, essendo invece necessaria una specifica attività di indagine, estranea alle relative funzioni.

La responsabilità amministrativa attribuita agli appellanti non è neppure smentita dalla archiviazione del procedimento penale, riguardante la stessa vicenda, disposta dal GIP del Tribunale di Sondrio, con decreto del 6 marzo 2025 (quindi in data successiva alla sentenza impugnata), in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero. A parte la reciproca autonomia dei due giudizi, retti da regole diverse, in ordine alla individuazione delle relative responsabilità e l'inapplicabilità dell'art.652 c.p.p. in caso di archiviazione, si ritiene opportuno evidenziare che l'archiviazione penale è stata disposta "*perché il fatto non costituisce reato*" (e non perché il fatto non sussiste o l'appellante non lo ha commesso) e, inoltre, perché "*eventuali profili di colpa (ad esempio per non essersi gli indagati accertati dell'effettiva "monticazione" … potrebbero avere rilevanza in un procedimento dinanzi alla Corte dei conti …*". Il decreto di archiviazione penale, come detto, conferma anche la mancata monticazione. Si ribadisce, inoltre, che l'archiviazione penale non vincola il Giudice contabile potendo essere, al più, oggetto del suo libero apprezzamento; allo stesso modo, l'eventuale

liceità penale, essendo diversi i relativi presupposti, non esclude l'illiceità contabile (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. II Appello, 29 maggio 2025, n.125).

5. In definitiva, l'appello proposto va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Come sostenuto dalla Procura generale, essendo stato ravvisato un illecito arricchimento, in applicazione dell'art.1, comma 1-*octies*, della legge n.20/1994, non vi è spazio per l'applicazione del potere riduttivo introdotto dalla legge n.1/2026.

Ai sensi dell'art.31 c.g.c., le spese del presente grado di giudizio sono a carico degli appellanti soccombenti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, di conseguenza, conferma la sentenza impugnata.

Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 160,00 (CENTOSESSANTA/00), sono poste a carico degli appellanti soccombenti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Piergiorgio Della Ventura)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 20 OTTOBRE 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco